Tec. "*Paolini*" – Prof. "*Cassiano da Imola*"
Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559
Cod. Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Circ. n. 20 - Imola, lì 05/09/2025

Agli/Alle Alunni/e e ai loro genitori
Ai docenti
Pc.Alla DSGA – All'Ufficio Alunni
Alla Bacheca registro
IIS.PAOLINI CASSIANO Imola

OGGETTO: Deroghe previste per il computo delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico e misure per prevenire l'abbandono scolastico di cui al DL.123/2023.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun/ciascuna alunno/a, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli/delle allievi/e interessati/e. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Premesso ciò,
VISTO il D.lgs. 59/2004;
VISTO l'art.14 comma 7 del DPR 122/2009;
VISTA la CM. n. 20 del 04/03/2011;
VISTA la nota MIUR n. 30625 del 06/11/2019;
RECEPITA la Delibera del Collegio docenti assunta nella seduta del 03/09/2025;

si rendono note le deroghe motivate e straordinarie previste per il computo delle assenze ai fini della validità del corrente anno scolastico:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., con gare a livello regionale, nazionale, internazionale;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- frequenza presso conservatori e/o accademie musicali e/o attività concertistica;
- ricongiungimento temporaneo e documentato a genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- motivi certificati indipendenti dalla volontà personale decisi da autorità istituzionali, come isolamento imposto dal Dipartimento di igiene pubblica, svolgimento di pratiche disposte da ufficio immigrazione e similari;

· svolgimento attività lavorativa documentata (*studenti/studentesse frequentanti il corso serale*).

Si rammenta altresì che è vigente il **"Decreto Caivano"** (decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123) che ha introdotto anche **rilevanti misure per contrastare l'abbandono scolastico**. Nello specifico:

- il Dirigente scolastico, in collaborazione con il personale docente dei CdC, deve effettuare costante monitoraggio e verifica della frequenza scolastica, con particolare riguardo a studenti e studentesse in obbligo scolastico.
- In caso di inadempienza - ovvero assenza dell'allievo/a non giustificata per più di 15 gg –anche non consecutivi- nel periodo didattico - il Dirigente provvederà a segnalare ai genitori con richiesta di giustificazione entro 7 gg. dalla comunicazione.
- Se si riscontra mancato rientro o assenza di giustificazione, entro i successivi 7 gg., il Dirigente ha l'obbligo di procedere con la segnalazione al Sindaco del Comune di residenza dell'allievo/a.
- Quest'ultimo sarà tenuto ad invitare i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale ad ottemperare con ammonimento consegnato dalla Polizia locale ed entro 7 gg. dallo stesso e in caso di mancato rientro e/o assenza di giustificazione, si procederà con denuncia del Sindaco all'Autorità Giudiziaria.

Cordiali saluti

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Stefania Galeotti